



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena



Provincia
di Modena



COORDINAMENTO
PROVINCIALE
SICUREZZA
SUL LAVORO



TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI APPALTI DI FACCHINAGGIO

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONI
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



In collaborazione con:


**MINISTERO DEL LAVORO,
DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI**
Direzione Provinciale del lavoro di Modena



Camera di Commercio
Modena

L'opuscolo è stato elaborato a cura di:

Davide Ferrari, Arcangelo Migliore, Renato Di Rico

Servizi Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro

DIPARTIMENTO SANITÀ PUBBLICA - AZIENDA USL MODENA

con la collaborazione di:

INAIL

INPS

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA

CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA

e con il contributo del *Coordinamento Provinciale Sicurezza sul Lavoro*

Per informazioni sull'editing:

Daniela Marverti

Educazione alla Salute

Dipartimento di Sanità Pubblica

Viale M. Finzi, 211 - Modena

Tel. 059 435107 - fax 059 435197 - e-mail: d.marverti@ausl.mo.it

Progetto grafico

Tracce

Stampa

Artestampa

Finito di stampare nel mese di Settembre 2008

Sempre più diffusa è la tendenza delle aziende ad appaltare attività di facchinaggio e servizi a imprese esterne, prevalentemente cooperative. I dati epidemiologici disponibili evidenziano un importante rischio infortunistico in queste imprese. Le azioni di vigilanza condotte dagli Enti competenti hanno evidenziato frequenti difficoltà e carenze nell'applicazione delle norme di prevenzione. Questo opuscolo si rivolge alle **imprese**, sia **committenti** che **appaltatrici**, per fornire uno strumento informativo utile a:

- **conoscere** i rispettivi **obblighi e responsabilità** in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro
- applicare correttamente quanto previsto dall' **art. 26 del decreto legislativo 81/08**
- richiamare le **indicazioni** contenute nel **Protocollo di intesa per il miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza negli appalti di facchinaggio e servizi** sottoscritto da Istituzioni, Enti di controllo e Parti sociali della Provincia di Modena nel giugno 2007.

1. Definizione e caratteristiche

Appalto: contratto con il quale un soggetto (denominato **committente o appaltante**) incarica un imprenditore (denominato **appaltatore**) di compiere un'opera o un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro.

Perché l'appalto sia lecito è necessario che l'appaltatore:

- organizzi con propri mezzi e personale la gestione delle lavorazioni appaltate
- eserciti il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto senza alcuna interferenza o commistione con il committente
- assuma il rischio d'impresa.

In assenza di questi elementi l'appalto è illecito e il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente, attraverso il ricorso al Giudice ordinario.

Appalto di facchinaggio: è un appalto avente per oggetto esclusivamente le attività di movimentazione delle merci e dei prodotti, eventualmente comprensive delle attività preliminari e complementari.

2. Principali riferimenti normativi

- Codice civile art. 1655 (Appalto)
- D.lgs. 276/03 (Occupazione, lavoro. Attuazione deleghe della L.30/03)
- D.M. 221/03 (Regolamentazione riqualificazione imprese di facchinaggio)
- D.lgs. 81/08 (cosiddetto "Testo Unico" in materia di salute e sicurezza sul lavoro)

3. Obblighi e responsabilità del datore di lavoro committente

Possono essere oggetto di appalto di facchinaggio solo le attività di movimentazione delle merci e dei prodotti, comprensive delle attività preliminari e complementari, elencate al successivo punto 4.

Le imprese di facchinaggio non possono svolgere attività di intermediazione e somministrazione di manodopera.

Non sono leciti contratti di appalto che prevedano di utilizzare i facchini in produzione in attività diverse dalla semplice movimentazione delle merci e dei prodotti (ad esempio alla lavorazione con macchine utensili, alla verniciatura, al montaggio, ecc...).

In caso di appalti di facchinaggio non leciti il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze del committente.

Un contratto di facchinaggio può essere stipulato **solo** con ditte **regolarmente iscritte come imprese di facchinaggio** al Registro delle imprese della Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane.

Per verificare che l'impresa sia regolarmente iscritta alla Camera di Commercio come impresa di facchinaggio occorre controllare che nella visura camerale sia indicato il facchinaggio nella voce **"attività prevalente"** (non solo nell'oggetto sociale).

Le norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro prevedono che in caso di appalto il datore di lavoro committente deve:

1. **verificare** che **l'impresa di facchinaggio** sia in possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale
2. **valutare i rischi** dell'attività oggetto dell'appalto ed elaborare **un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze; questo documento va allegato al contratto d'appalto
3. **fornire all'appaltatore informazioni dettagliate** sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione necessarie
4. **promuovere e realizzare la cooperazione e il coordinamento** delle misure di prevenzione con l'appaltatore

Il protocollo d'intesa illustrato al punto 5 definisce le corrette modalità di applicazione di questi obblighi.

4. Obblighi e responsabilità del datore di lavoro dell'impresa di facchinaggio

Un'impresa di facchinaggio *può svolgere solo* le attività indicate nel D.M. 221/03 e di seguito precisate:

attività di facchinaggio, svolte anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla **movimentazione delle merci e dei prodotti**, come di seguito indicate

- a) *portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;*
- b) *insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.*

Un'impresa di facchinaggio deve obbligatoriamente:

- essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane e
- possedere specifici requisiti di capacità economico-finanziaria e di onorabilità di titolari e amministratori stabiliti dal D.M. 221/03 e successive modifiche e integrazioni.

L'iscrizione al registro o all'albo è sospesa nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (D.lgs. 81/08)
- violazione del divieto di intermediazione e interposizione di manodopera
- infrazioni di particolare importanza alle norme in materia previdenziale e assicurativa.

Il datore di lavoro dell'impresa di facchinaggio deve rispettare gli obblighi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori.

In particolare deve:

- **valutare i rischi** per la salute e sicurezza dei propri lavoratori in tutte le attività svolte
- **adottare** nei confronti dei propri lavoratori **tutte le misure di tutela** previste dalla normativa **di prevenzione**, comprese la **informazione e formazione** sui rischi e la loro prevenzione, la **sorveglianza sanitaria** e la fornitura dei **Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)**.

In base all'art.26 del D.lgs. 81/08 inoltre:

- il datore di lavoro dell'impresa di facchinaggio e il committente devono reciprocamente informarsi sui rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori
- il datore di lavoro dell'impresa di facchinaggio deve cooperare con il committente nell'individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione e di emergenza necessarie a evitare i rischi dovuti alle interferenze.

Rischi da interferenze si generano ad esempio quando si ha presenza promiscua di lavoratori di imprese diverse, quando c'è sovrapposizione di attività, quando si ha utilizzo promiscuo di impianti ed attrezzature, quando i rischi specifici di ciascuna impresa possono potenziare o aggravare i rischi delle altre imprese.

Il personale occupato nell'appalto deve essere fornito di **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 D.lgs. 81/08).

Estratto dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- 1.** Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a)** verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
 - b)** fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- 2.** Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a)** cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b)** coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

- 3.** Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

- 4.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Il protocollo di intesa per il miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza negli appalti di facchinaggio e servizi

In data 28 giugno 2007 è stato sottoscritto da Amministrazione Provinciale di Modena, Camera di Commercio, Enti di vigilanza e controllo, Associazioni datoriali e sindacali della Provincia di Modena, Ordine dei Consulenti del Lavoro, un protocollo di intesa per il miglioramento dei livelli di prevenzione e sicurezza negli appalti di facchinaggio e servizi.

Sono in particolare stati definiti i requisiti obbligatori ai fini di una adeguata applicazione dell'art. 7 del D.lgs. 626/94, ora sostituito dall'art.26 del D.lgs. 81/08. Di seguito si riportano le principali indicazioni operative.

Il testo completo del protocollo d'intesa e la relativa modulistica sono scaricabili dal sito dell'Azienda USL di Modena alla pagina:

http://www.ausl.mo.it/dsp/spsal/spsal_protocolli.htm

1. Requisiti di regolarità e sicurezza obbligatori per le imprese appaltatrici di lavori di facchinaggio e servizi

L'impresa appaltatrice deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1)** Iscrizione alla Camera di Commercio
- 2)** Per le imprese di facchinaggio, iscrizione nello specifico Registro o Albo
- 3)** Documento Unico di Regolarità Contributiva o in alternativa iscrizione INAIL e INPS
- 4)** Libro Unico del Lavoro (nei casi previsti dalla legge)
- 5)** Documento di valutazione dei rischi ex artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/08, ovvero autocertificazione (nei casi ammessi)
- 6)** Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- 7)** Nomina del medico competente (ove previsto)
- 8)** Nominativo/i del/i Rappresentante/i dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) se designato/i, oppure di quello territoriale (RLST)
- 9)** Giudizi di idoneità alla mansione specifica (rilasciati dal medico competente) per i lavoratori soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria
- 10)** Attestazione della formazione in materia di prevenzione e sicurezza effettuata nei confronti dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori

II. Requisiti obbligatori ai fini di una adeguata applicazione dell'art. 26 D.lgs. 81/08

Caratteristiche del contratto

Il contratto deve essere perfezionato **in forma scritta** e deve riportare in maniera inequivocabile **l'oggetto e le attività dell'appalto**, la **durata** presunta, la **data** di sottoscrizione, la **sede** dei lavori (stabilimento/reparto) e il **contratto collettivo nazionale** di lavoro applicato dall'appaltatore e i **costi relativi alla sicurezza** del lavoro. Al contratto deve essere allegato il **documento unico di valutazione dei rischi** relativo ai lavori oggetto dell'appalto (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori presenti.

Verifiche del committente nei confronti dell'appaltatore

La verifica dell' idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, che l'impresa committente è tenuta ad attuare, si esplica nel richiedere e **controllare, da parte del committente, che le imprese appaltatrici e subappaltatrici siano in possesso dei requisiti di cui al punto I**. Tale azione può essere svolta anche utilizzando l'autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice/subappaltatrice, redatta secondo la modulistica riportata negli allegati tecnici del Protocollo d'Intesa.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono fornire al committente, al momento dell'inizio dell'attività, un **elenco dei propri lavoratori** coinvolti nell'attività oggetto dell'appalto, da tenere costantemente aggiornato.

Il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento** corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro.

Informazione reciproca sui rischi e sulle misure di prevenzione

Prima della stipula del contratto di appalto o comunque prima di dare inizio all'esecuzione dei lavori committente e appaltatore ed eventuali subappaltatori devono procedere ad un **sopralluogo preventivo** sui luoghi ove si svolgeranno i lavori; in tale occasione il committente informa l'appaltatore dei rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, in particolare di quelli a cui possono essere esposti i lavoratori della ditta appaltatrice, e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

L'esito del sopralluogo deve essere riportato in un **verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento** e sarà allegato al documento unico di valutazione dei rischi dell'appalto (DUVRI), di cui costituirà parte integrante.

Cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione

Prima dell'inizio dei lavori affidati in appalto il committente e l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori **dovranno riunirsi** allo scopo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, anche al fine di eliminare i rischi dovuti a interferenze tra i lavori delle diverse imprese.

L'esito di tale incontro dovrà essere riportato nel **verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento**, all'interno del quale sarà tra l'altro formalizzato il **nominativo del responsabile dei lavori** nominato dall'impresa appaltatrice. Nel verbale saranno indicate **le misure di prevenzione e protezione collettive e individuali da adottare** al fine di evitare le interferenze, e sarà specificato per ognuna di esse quale soggetto (committente o appaltatore) sia responsabile della attuazione.

Il verbale potrà essere redatto utilizzando la modulistica riportata negli allegati tecnici del Protocollo d'Intesa e andrà allegato al **documento unico di valutazione dei rischi** dell'appalto (DUVRI), di cui costituirà parte integrante.

In ogni caso la Ditta appaltatrice non potrà instaurare rapporti di subappalto senza la preventiva comunicazione alla Ditta committente che dovrà procedere ad autorizzarli.

Il Committente comunicherà ai propri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) l'oggetto e la durata del contratto di appalto e li informerà, prima dell'inizio dei lavori, sugli adempimenti che le imprese appaltatrici sono tenute ad osservare in materia di sicurezza sul lavoro e sulle azioni di cooperazione e coordinamento.

III. Requisiti facoltativi qualificanti

Ulteriori requisiti facoltativi qualificanti utili a orientare la scelta della committenza e migliorare i livelli di prevenzione degli appalti sono:

- a)** la Certificazione del contratto di appalto ai sensi del D.Lgs. 276/03
- b)** l'aver ottenuto la riduzione del tasso infortunistico INAIL nel primo biennio di attività o, in alternativa, dopo il primo biennio ai sensi degli artt. 20 e 24 – Modalità di Applicazione della Tariffa dei premi INAIL – approvata con D.M. 12.12.00 (per le aziende soggette al DPR 602/70, tale riduzione può essere applicata solo per i dipendenti)
- c)** non aver subito provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale previsti dall'art. 14 del D.Lgs.81/08 (per utilizzo di manodopera non regolare o per gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)
- d)** l'adesione della ditta appaltatrice al protocollo d'intesa relativo agli standard per la formazione dei lavoratori, ove sottoscritto
- e)** la disponibilità in proprio (o attraverso contratti di locazione o leasing) di macchine e attrezzature necessarie allo svolgimento del compito previsto dal contratto.

6. Indirizzi utili

AZIENDA USL MODENA

SPSAL Distretto di Modena Castelfranco

Viale M. Finzi, 211 Modena - tel. 059 435100

SPSAL Distretto di Carpi

P.le Donatori di Sangue, 3 Carpi - tel. 059 659932

SPSAL Distretto di Mirandola

Via L. Smerieri, 3 Mirandola - tel. 0535 602850

SPSAL Distretto di Sassuolo

Via F. Cavallotti, 136 Sassuolo - tel. 0536 863756

SPSAL Distretto di Vignola

Via Libertà, 799 Vignola - tel. 059 777032

SPSAL Distretto di Pavullo

Viale Martiri, 63 Pavullo - tel. 0536 29498

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO

Piazza Cittadella, 8 Modena - tel. 059 222410/224955

INAIL

Via Cesare Costa, 29 Modena - tel. 059 884111

INPS

Viale Reiter, 72 Modena - tel. 059 307011

CAMERA DI COMMERCIO

Via Ganaceto, 134 Modena - tel. 059 208111

